Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n...../335069/2004

OGGETTO: COMUNE DI SAMONE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Samone, con deliberazione del C.C. n. 33 del 29/09/2003, e trasmesso alla Provincia (*Prat. n. 12/2004*) per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 29/09/2003 di adozione, al fine di giungere all'adeguamento normativo e cartografico al vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.) e di introdurre modificazioni al Piano Regolatore;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione C.C. n. 33/2003 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- l'adeguamento normativo del P.R.G.I. ai disposti prescrittivi del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.), con l'accoglimento degli interventi messi in atto dalla Provincia per la messa in sicurezza dei territori interessati da fenomeni alluvionali;
- la modifica dell'"*Area per attività produttive*" (*P.04*): la proposta di estendere le aree per attività produttive adiacenti all'area P.I.P. è motivata dalle manifestazioni d'interesse avanzate dall'imprenditoria locale;
- la modifica dell'"Area per attività polifunzionali" (AP ex area P1): lo stato di compromissione dell'area e la diversificazione delle attività da tempo insediate, più prossime al settore terziario che al secondario, hanno indotto ad un ripensamento a favore di attività a servizio e a supporto delle attività produttive capaci di generare condizioni di reciproca complementarietà;
- la modifica delle "Aree residenziali" (R1 R2 R3 R4): tali modifiche sono connesse al necessario aggiornamento dello stato di saturazione delle aree interessate dai recenti interventi e all'adattamento delle precedenti configurazioni geometriche; a tale scopo la variante, oltre ad apportare rettifiche alla geometria di alcuni areali, introduce a livello

normativo regole di compensazione volte a favorire l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione di infrastrutture a servizi pubblici che si sono resi necessari per il corretto bilanciamento degli standards urbanistici in conseguenza all'espansione residenziale prevista;

informati i Servizi e le Aree interessate;

- visto il parere del servizio Difesa del suolo in data 15/03/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale Protocollo n. 294297/2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. **di formulare,** ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Samone con deliberazione C.C. n. 33 del 29/09/2003, le seguenti osservazioni:
 - a) si segnala l'assenza della relazioni geologica geotecnica relativa alle aree interessate da nuovo insediamento richiesta, ai sensi della Circolare del P.G.R. del 18/07/1989 n. 16/URE (Sezione I, scheda C, punto 2 e 3.2.7), per i progetti preliminari dei P.R.G. e delle loro varianti strutturali;
 - b) lo "Studio della Dora Baltea Canavesana nel tratto tra Carema e il Po", redatto nell'ambito del "Programma di ricerca in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d'acqua nonché in materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo" promosso dalla Provincia di Torino, indica che nel corso dell'evento alluvionale 13 16 ottobre 2000, il settore occidentale del territorio comunale di Samone è stato allagato dalle acque del Rio Ribes. Rispetto a tale studio la "Carta di sintesi e delle criticità idrauliche" allegata alla Variante in esame riporta una perimetrazione differente delle aree interessate dal dissesto. Si suggerisce, pertanto, di consultare tale studio, al fine di tenere conto delle discrepanze sopra

evidenziate e di verificare la compatibilità della classe II, assegnata alle aree ubicate lungo la sponda sinistra del fiume Ribes, rispetto all'attività del corso d'acqua. Si ritiene, inoltre, che l'estensione della classe IIIb2 a tutto il settore sud-orientale del territorio comunale non sia in linea con la definizione di classe IIIb data dalla Circolare P.G.R. dell'08/05/1996 n. 7/LAP. Il presupposto per l'inclusione di un'area all'interno della classe IIIb è, infatti, la presenza di urbanizzazione o di insediamenti assenti nell'area in questione, eccezion fatta per l'area cimiteriale. Pertanto si invita ad attenersi a quanto prescritto dalle N.T.E. della Circolare P.G.R. dell'08/05/1996 n. 7/LAP, punto 7.9;

- c) si rileva che alla Variante non risulta allegata la verifica di compatibilità (citata in delibera ma di fatto non riportata nella "Relazione Illustrativa") con il *Piano di Classificazione Acustica* (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della *L.R. n.52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*; tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
- d) analogamente a quanto riportato al punto precedente, si riscontra che nella "Relazione Illustrativa" non compare l'"Analisi di Compatibilità Ambientale" ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98, anch'essa citata in delibera;
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Samone ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, 08/11/2004